



Procura della Confederazione Veneta.

Addì 22/10/2021

Prot.N. DPL2210202100025

- Procuratore generale della Confederazione Veneta.
- Divisione Protezione dello Stato del Ministero pubblico.
- Procedimento penale per crimini di competenza della Corte Penale Internazionale.
- Diritto Internazionale Pubblico. Ratificato lo Statuto di Roma dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto, dall'Autorità Nazionale e dall'Assemblea del Consiglio Nazionale Veneto.
- All'Ufficio del Procuratore (OTP) per l'accertamento dei reati che rientrano nella giurisdizione della Corte.
- A Sua Eccellenza Procuratore signor Karim Asad Ahmad Khan, International Criminal Court, Oude Waalsdorperweg 10 - 2597 The Hague AK - THE NETHERLANDS.
- A sua Eccellenza vice Procuratore signor James Stewart.
- Alla Divisione Giurisdizione, Complementarità e Cooperazione. Alla Divisione Investigativa.
- Alla Divisione dell'Accusa.

e.p.c.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miuel de Serpa Soares. 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Consiglio per i diritti umani
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) Comitato contro la tortura (CAT)
- Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)
- Comitato sui lavoratori migranti (CMW) Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT) Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)
- Comitato per le sparizioni forzate (CED)
- Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)
- Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) Comitato permanente inter-agenzie (IASC)
- DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali) Commissione sulla condizione delle donne (CSW) Divisione per il progresso delle donne (DAW)
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
- Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women) Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)
- U.N. - OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson - Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève - SUISSE.
- Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer, 19 Avenue de la Paix 1202 Genève - SUISSE.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OCSE) Secretary - General Mr. Angel Gurría. 2, Rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE.



Comunicazione all'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale ai sensi degli articoli dello Statuto di Roma:

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte. (Allegato 1/A adesione allo Statuto di Roma)

Al Procuratore della Corte Penale Internazionale dell'Aia a procedere per Crimini contro i Diritti fondamentali dell'essere umano, di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale. Statuto di Roma, Articolo 7 Crimini contro l'umanità, nei confronti dello Stato italiano, del Governo per comportamento illecito da organi dello Stato, da più individui autorizzati dallo Stato ad esercitare autorità di governo e da soggettiche agiscono sotto il controllo dello Stato.

Imputati:

Antonella Crea, Filippo Lagrasta, Veronica Salvadori, Hans Rode- Rich Blatner, Giancarlo Coraggio, Mario Draghi, Sergio Mattarella, Giovanni Salvi.

Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato non avente carattere continuativo si produce nel momento in cui l'atto è compiuto, anche se i suoi effetti perdurano. La violazione di un obbligo internazionale per mezzo di un atto dello Stato avente carattere continuativo si estende per tutto il periodo durante il quale l'atto continua e rimane non conforme all'obbligo internazionale.

La violazione di un obbligo internazionale che richiede ad uno Stato di prevenire un dato evento si perfeziona quando l'evento si produce e si estende per tutto il periodo durante il quale l'evento continua e rimane non conforme a quell'obbligo.

La violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato per mezzo di una serie di azioni o di omissioni, definita nel suo complesso come illecita, si perfeziona quando si produce l'azione o l'omissione che, in concorso con altre azioni o omissioni, è sufficiente ad integrare l'atto illecito.

Le conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito ai sensi di questa parte non pregiudicano il permanere del dovere dello Stato responsabile di conformarsi all'obbligo violato. In tale caso la violazione si estende per tutto il periodo a cominciare dalla prima delle azioni o omissioni della serie e dura fino a quando queste azioni od omissioni sono ripetute e rimangono non conformi all'obbligo internazionale.



Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di:

- a) porre fine a quell'atto se esso continua;
- b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono.

Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito di uno Stato. Lo Stato responsabile non può avvalersi delle disposizioni del suo diritto interno come giustificazione per il mancatorispetto dei propri obblighi. Il comportamento di un comitato di liberazione, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un territorio sotto l'amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del diritto internazionale.

La Carta delle Nazioni Unite, è una vera e propria carta costituzionale dell'ordinamento internazionale. La risoluzione 2160 del 1966, per la quale ogni azione coercitiva diretta o indiretta dello Stato italiano, volta a privare il popolo veneto del suo diritto all'autodeterminazione, costituisce una violazione della Carta stessa.

Istruzione probatoria della Commissione diritti umani al Procuratore generale.
(Allegato 2: fonte di prova fornita dagli stessi imputati - Motivazione sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza).

Comunicazione del Procuratore generale agli **imputati, Antonella Crea, Filippo Lagrasta, Veronica Salvadori, Hans Roderich Blatner, Giancarlo Coraggio, Mario Draghi, Sergio Mattarella, Giovanni Salvi**, di avviso di reato:

- per violazione di risoluzioni delle Nazioni Unite vincolanti,
- Convenzioni sul genocidio del 1948;
- Convenzioni di Ginevra del 1949;
- Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
- Convenzione sui rifugiati del 1951; dei due Patti delle Nazioni Unite del 1966:
- Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali;
- Convenzione contro la tortura del 1984, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).

Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941).



Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55.

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948.

Risoluzione 1514(L)XV/1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali.

Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970.

Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000.

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - O.N.U. 04.12.1986.

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni.

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU.

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION.

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite.

Sentenze Corte Penale Internazionale - I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ.

Codificazione del 2001 da parte della CDI.

UNCTAD/GDS/APP/2013/1 - Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'am-bito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."



Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights.

U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7.

Risoluzione 18/6.

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità ed Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 71/122 del 06 dicembre 2016.

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975).

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981).

Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b).

Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665.

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999 sullo sviluppo ed il rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

IL 23 dic. 2013 - La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

Azioni criminali che riguardano:



Art. 5/1

- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione;

Art. 6 Crimine di genocidio:

- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita talida comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;

Art. 7 Crimini contro l'umanità, paragrafo 1:

- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del di-ritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- j) Crimine di apartheid;
- c) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nel-e disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di op- pressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;



Art. 8 Crimini di guerra. (*Allegato 2/A Trattato dichiarazione di belligeranza formula di Vienna*)

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:
 - a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
 - iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
 - iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
 - vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad equo e regolare processo;
 - b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:
 - ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, e cioè beni che non siano obiettivi militari;
 - viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
 - ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
 - xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
 - xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;



- iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

Art. 8 bis Crimine di aggressione.

Allegato 3/A : Violazione sedi della Persona giuridica internazionale Comitato Liberazione Nazionale Veneto.

Allegato 4/A : Atto istitutivo-costitutivo depositato alle Nazioni Unite), sequestro documenti istituzionali in formato cartaceo ed informatico, documentati dallo stesso Stato italiano e video documentale.

Art. 4/2 Status giuridico e poteri della Corte.

Art. 5/1 Crimini di competenza della Corte- a) -b) -c) -d).

Art. 6 Crimine di genocidio, b) -c).

SI APPLICANO GLI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO ITALIANO E DELL'ORGANIZZAZIONE SUI GENERIS UNIONE EUROPEA, DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

CAPITOLO II RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO Articolo 34, 35, 36, 37, 38, 39,

CAPITOLO III GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Articolo 40, 41

L'ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO DI UNO STATO CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1, 2, 3

CAPITOLO II ATTRIBUZIONE DI UN COMPORTAMENTO ALLO STATO Articolo 4, 5,6,7, 8, 10/ 1, 2, 3, CAPITOLO III VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE

Articolo 12, 14/2, 15/1,2.

Articolo 26

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, affermi che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo



derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto.

La codificazione del 2001 da parte della CDI. I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato. Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale.

Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale:

- 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo).
- 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi).
- 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito.

- 1) Il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Stato (art. 4 CDI).
- 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato a esercitare autorità di governo (art. 5 CDI).
- 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile. La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione;

d) Risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario, l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC).

Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative, il progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, affermi che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.



La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.

Violazioni dei diritti sostanziali e processuali riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Articolo 6 paragrafo 1,2,3

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di *jus cogens*, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). *Jus cogens* (II).

Conseguenze:

- un trattato che contrasta con una norma di *jus cogens* è invalido (o si estingue se la norma di *jus cogens* si forma successivamente alla stipulazione del trattato);
- la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata;
- la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.

Per i Crimini erga omnes del principio di autodeterminazione del popolo Veneto, della persona giuridica internazionale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, in virtù della quale è soggetto di autonoma imputazione giuridica, nell'attuazione esigibile a



democrazia diretta delle norme imperative, le quali producono obblighi collettivi e le cui norme produttive di obblighi collettivi sono inderogabili, di competenza della Corte, dallo Stato e da organi dello Stato italiano. Violazione rimarcata dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza del 30 giugno 1995 relativa al caso del Timor Est (Portogallo c. Australia). In particolare, al punto 29 della sentenza si legge che «in the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination, as it evolved from the Charter and from United Nations practice, has an erga omnes character, is irreproachable. The principle of self-determination of peoples has been recognized by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court; it is one of the essential principles of contemporary international law». In senso conforme si veda il parere consultivo del 9 luglio 2004 della Corte internazionale di giustizia, par. 156, relativo alle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (consultabile su <http://www.icjci.org/docket/files/131/1670.pdf>).

Sull'autodeterminazione come fonte di obblighi erga omnes v. anche A. Sinagra, P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 162. Sugli obblighi erga omnes nel diritto internazionale v. P. Picone, *Comunità Internazionale e obblighi «erga omnes»*, Napoli, 2013; Id., *Gli obblighi «erga omnes», tra passato e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, p. 1081 ss.; Id., *Le reazioni collettive ad un illecito «erga omnes» in assenza di uno Stato individualmente leso*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 5 ss.; Id., *Il ruolo dello Stato leso nelle reazioni collettive alle violazioni di obblighi «erga omnes»*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, p. 957 ss.; Id., *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 893 ss.; Id., *Le Nazioni Unite nel nuovo scenario internazionale. Nazioni Unite ed obblighi «erga omnes»*, in *La Comunità Internazionale*, 1993, p. 709 ss.; V. Starace, *La responsabilité résultant de la création des obligations à l'égard de la Communauté Internationale*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 153, 1976, p. 271 ss.; B. Simma, *From Bilateralism to Community Interests in International Law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 250, 1994, p. 229 ss.; T. Gazzini, *Il contributo della Corte Internazionale di Giustizia al rispetto degli obblighi erga omnes in materia di diritti umani*, in *La Comunità Internazionale*, 2000, p. 19 ss.; S. Forlati, *Azioni dinanzi alla Corte internazionale di giustizia rispetto a violazioni di obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, p. 69 ss.; G. Gaja, *Les obligations et les droits erga omnes en droit international*, in *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 71, 2005, p. 117 ss.; v. B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli, 2015, p. 187, I. Brownlie e, *Principles of Public International Law*, Oxford, 2008, p. 511; A. Cassese, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995, p. 140, R. Luzzatto, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale cit.*, p. 82, A. Sinagra, P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., p. 158, E. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit., pp. 250- 251, nonché, con specifico riguardo per il caso di specie A. Annoni, *C'è un giudice per il Sahara*



occidentale, cit., p. 875. In generale sullo jus cogens v. G. Morelli, A proposito di norme internazionali cogenti, in *Rivista di diritto internazionale*, 1968, p. 108 ss.; A. Verdross, Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, in *American Journal of International Law*, 1966, p. 55 ss.; M. Virall y, Réflexions sur le “jus cogens”, in *Annuaire Français de droit international*, vol. 12, 1966, p. 5 ss.; A. Go-mez Robl edo, Le jus cogens international: sa genése, sa nature, ses fonctions, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, v. 172, 1981, p. 9 ss.; L. Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law, Helsinki, 1988; R. Kolb, *Théorie du ius cogens international*, Parigi, 2001; A. Ora-khelashvili, Peremptory Norms in International Law, Oxford, 2006; C. Focarelli, Promotional Jus Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens' Legal Effects, in *Nordic Journal of International Law*, 2008, p. 429 ss; Id., I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, p. 637 ss.; Id., Jus Cogens senza prassi?, in L. Panella, E. Spatafora (a cura di), *Studi in onore di Claudio Zanghì*, vol. 1, Torino, 2011, p. 251 ss.; Per identificare la posizione sovraordinata dello jus cogens E. Cannizzaro, *Diritto internazionale*, cit., pp. 245- 246 parla di «diritto 'superiore' rispetto alla sfera normati- va 'ordinaria'», sottolineando come la sfera di valori ad esso sottesa, al contrario delle norme consuetudinarie «ordinarie», costituisca un limite alla capacità contrattuale degli Stati. La stessa Corte di Cassazione dello Stato italiano incriminato, nella nota sentenza Ferrini (Cass. civ., S.U., sent. 11 marzo 2004, n. 5044), affermando che la deportazione e il lavoro forzato costituiscono dei crimini di guerra contrari alla libertà e la dignità della persona umana, ha riconosciuto espressamente la nozione di jus cogens, riconducendovi quei valori fondamentali posti ai vertici della gerarchia delle norme di diritto internazionale. In tal modo è stato escluso che eventuali violazioni di tali valori possano essere coperte dall'immunità dalla giurisdizione di cui beneficia- no gli Stati. Per tutti v. G. Gaja, Jus Cogens beyond the Vienna Con-vention, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 172, 1981, p. 271 ss; N. Ronzitti, Trattati contrari a norme imperative del diritto internazionale, in *Aa.Vv.*, *Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Mila- no, 1984, p. 216 ss.

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali. V., ex multis, R. Ago, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, 1934; F. Capotorti, *L'occupazione nel diritto di guerra*, Napoli, 1949; A. Migliazza, *L'occupazione bellica*, Milano, 1949; G. Balladore Pallieri, *Di- ritto bellico*, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, *Occupazione bellica*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, *Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, *Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, *Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudicibritannici*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, *Occupazione*



bellica, in S. Cassese (a curadi), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A. Carcano, *L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale*, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, *The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law*, Boston/ Leiden, 2009; I. Di Bernardini, *La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel casodell'Iraq*, in *I diritti dell'uomo*, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, *The Belligerent Occupation of Territory*, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective*, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, *Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, *Occupazione militare e tutela della proprietà privata*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, *Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2012; E. Benvenisti, *The international Law of Occupation*, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto:

- a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
- b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
- c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, *L'interprétation en droit international public*, Parigi, 1974; M.K. Yass en, *Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, *Theory and Practice of Treaty Interpretation*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, cit.; R. Kolb, *In- terprétation et création du droit international*, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, *Treaty Interpretation*, Oxford, 2008; L. Gradoni, *Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, *I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)*, in *La Comunità Internazionale*, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, *Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, *L'accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati*, in S.M.



Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume un particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativa questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, Treaty Stipulations in Favour of Third States, in American Journal of International Law, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers, Parigi, 1966; F. Cahier, Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis, Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law, in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, Third Parties and the Law of Treaties, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaijan e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale, Torino, 2014. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze



della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53:

- a) le parti sono tenute ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale;
- b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla normacogente del diritto internazionale generale.

Dall'altro lato, nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato:

- a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
- b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale». Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, L'extinction et la suspension des traités, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Vienna Conventions?, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, 2011, p. 297 ss; T.O. Eli-Lias, Problems concerning the Validity of Treaties, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda

P. De Sena, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta.

In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in A. Caligiuri,



G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, *L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier*, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawdowicz, *Trading Fish or Human Rights in Western Sahara? Self-Determination, NonRecognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement*, in D. French (ed.), *Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, *The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination*, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, *Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice*, in *Netherlands International Law Review*, 2009, p. 429 ss. *L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales*, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, *Third report on State responsibility*, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. *South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)*, Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an "actio popularis", or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present». Per un commento v. PAPA, *I rapporti*, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escluderela propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, *Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes*, in PICONE, *Comunità internazionale*, cit., p. 693 ss.). Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti ed approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*, Cambridge, 2005, pp. 185-186. *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, *Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, *Enforcing*, cit., p. 198 ss.; DA-WIDOWICZ, *Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-party Counter-measures and Their Relationship to the UN Security Council*, in *British Year-book of International Law*, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, *The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Noninjured State and the Idea of International Community*, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, *Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community*, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati*, in *Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto* (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, *Le contromisure nel diritto internazionale*, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, *Public Law Enforcement*, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, *Les réactions décentralisées à l'illicéité*, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par.6): v. ad esempio CARELLA, *La responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 158. *Separate opinion of Judge Kooijmans*, in *I.C.J. Reports* 2004, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 931; VILLALPANDO, *Le codificateur et le juge face à la*



responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires, in *An-nuaire français de droit international*, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, *Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts* Responsibility, in FASTENRATH et al. (eds.), *From Bilateralism to Community Inte-rest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PA-PA, op. cit., pp. 689- 690. Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, *L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales*, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, *The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance*, *ibid.*, p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation*, in *The Law of International Respon- sibility*, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, *The Obligation of Non- Assistance to the Responsible State*, *ibid.*, p. 687 ss. TALMON, *The Duty*, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, *The Obligation of Non-Recognition*, cit., pp. 683-684; PICONE, *Il ruolo*, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p.

289. *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, parere del 21 giugno 1971, in *I.C.J. Reports*, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. *Ibid.*, p. 56, par. 125: «the nonrecognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory». Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, *Third Party Obligations*, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, *The Duty*, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, *Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé*, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). *Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della*



Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement: The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in *European Journal of International Law*, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRA-BANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBA-STI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), *La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in *Raccolta*, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, *The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita*, in *European Law Review*, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, *Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, *The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel*, in *The Palestine Yearbook of International Law*, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88- 89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti



nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea:

v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea ed il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo Sahrawi sulle risorse naturali, in Diritti Umani e diritto internazionale, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South, in Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, La question de l'accord de pêche conclue entre les Communautés européennes et le Maroc, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), Droit international et la question du Sahara occidental, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, L'accord de pêche CE- Maroc: quels remèdes juridiques européens à quelle illécitité internationale, in Revue belge de droit international, 2010, p. 77 ss.; REBASTI. Oltre la politica di condizionalità, cit., soprattutto p. 198 ss., la situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly, from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction,



including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/ 22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets [...], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 951 ss.; ID., Il ruolo dello Stato leso, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, Responsabilità internazionale degli Stati, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniere, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, le guerre di liberazione nazionale, Pisa, 1974; IOVANE, la tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organization - SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have [...] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, *Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale*, in *Revue belge de droit international*, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ult. cit., p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, op. cit., p. 141 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprime in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24- 25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in *Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, *L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël*, in *Revue belge de droit*



international, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, Legittima di-fesa e autodeterminazione dei popoli, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force, in Questions of International Law, 2014, Zoom-out I, www.- qil-qdi.org. Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, www.whitehouse.- gov/the-pressoffice/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20); e, in dottrina, PAUST, International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring, in Cornell International Law Journal, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, Self Determination and the Syrian Conflict – Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have, in EJIL: Talk!, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter?, in EJIL: Talk!, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a Peo-ple, in Chinese Journal of International Law, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in EJIL: Talk, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in Federalismi.it, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYSS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weaponsto-Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategiccommunicationsben-. Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Nonlethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (www.consilium.europa.eu/ue/docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dall'agiurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati. La norma posta a tutela di interessi fondamentali – rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, dello Statuto delle Nazioni Unite, dello Statuto del Consiglio d'Europa, della Corte interamericana dei diritti umani, della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il 22 luglio 2010 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza non viola il diritto internazionale: L'autonomia sostanziale dello Stato Italiano non è affatto garantita a livello costituzionale. La Costituzione delega al legislatore quasi ogni aspetto importante di questa autonomia. È chiaro che il diritto ordinario può limitare l'autonomia delle regioni e se l'autogoverno del Popolo Veneto sarà realizzato o meno. Consiglio di sicurezza dell'ONU risoluzione 1244 nel 1999. Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). 1 agosto 1975.

La missione del Comitato Liberazione Nazionale Veneto è di promuovere il rispetto universale ed effetti-vo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.



Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati. In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo.

Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

- a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;
- b. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- b. Il diritto di tutti i popoli alla pace; e. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- c. La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- d. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;
- e. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- ii. j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo; k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove



l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo; l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione; m. La promozione di un accesso equo ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;

- iii. n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;
- iv. o. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuti dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali. Convinti che il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto promuove e lotta per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Il «Popolo Veneto» è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzati in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà. Noi Popolo Veneto, consideriamo che il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto, la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; consideriamo inoltre che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà sia della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del I protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi. L'atto istitutivo ne determina la struttura e gli obiettivi, ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento.

Nell'attuazione di atti aventi forza di legge: (documenti visibili sul sito istituzionale CLNV - www.clnveneto.net):



Allegato 1 Atto di fondazione

Allegato 2 Adesione allo Statuto di Roma, Corte penale internazionale

Allegato 3 Adesione alle Nazioni unite come Stato neutrale non membro osservatore

Allegato 4 Atto giuridico pubblico internazionale al Presidente della Banca centrale europea.

Allegato 5 Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia

Allegato 6 Trattato “Effetto farfalla”: dichiarazione di belligeranza all’Organizzazione sui generis Unione europea con comunicazione ufficiale ai Presidenti dei parlamenti degli Stati aderenti al- l’Organizzazione

Allegato 7 Adozione transitoria Costituzione Svizzera

Allegato 8 Legge 10 Estinzione debito

Allegato 9 Legge 11 diritto di cittadinanza

Allegato 10 Adesione all’Etica Mondiale Turismo

Allegato 11 Atto giuridico costitutivo pubblico internazionale dell’Organizzazione Internazionale sui generis dell’Unione dei popoli d’Europa. Tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli d’Europa a democrazia diretta: persone fisiche, giuridiche, Stati e organizzazioni internazionali.

Allegato 12 Sistema tributario

Allegato 13 Registro immobili del popolo Veneto autodeterminato, messi a tutela del diritto internazionale

Allegato 14 Parlamento del popolo Veneto di autodeterminazione

Allegato 15 Banca Nazionale pubblica del popolo Veneto autodeterminato

Allegato 16 Trattato tassa automobilistica di proprietà

Allegato 17 Trattato Istitutivo-Costitutivo dell’Organizzazione internazionale sui generis dei po- poli d’Europa



Allegato 18 Protezione Civile

Allegato 19 Atto giuridico pubblico Commissione di Venezia

Allegato 20 Adesione al World Trade Organization

Allegato 21 Adesione alla Camera di commercio internazionale

Allegato 22 Adesione all' Organizzazione Mondiale delle Dogane

Allegato 23 Adesione alla Banca dei Regolamenti Internazionali

Il diritto di autodeterminazione dei popoli quale norma di ius cogens: one country two systems, a protezione della tutela dei diritti fondamentali del Popolo Veneto. Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa è disponibile per la piena esigibilità democratica dei diritti enunciati ad accordi bilaterali e multilaterali. Diritti esigibili di autodeterminazione, con decisioni a democrazia diretta del Popolo Veneto e dei popoli d'Europa, nella difesa dei diritti umani e dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, implementati da tecnologie digitali della globalizzazione 4.0 veneti del mondo, al diritto inalienabile di piena sovranità su tutte le proprie ricchezze e risorse naturali. Abbiamo fatto una lunga strada, 3.000 anni di civiltà Veneta ma abbiamo ancora molto da combattere contro razzismo e indifferenza. Dobbiamo aprire la via alla ricostituzione della Nazione Veneta per poter assegnare una patria a tutti i Veneti sparsi nel mondo in seguito alla diaspora. La Terra Veneta è la nostra madre. È vita, memoria e storia. È il luogo sacro dei nostri antenati, il futuro e i nostri sogni.

Venezia, Palazzo Ducale 22 ottobre 2021

Procuratore Generale

Nicola Liviero



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Presidente CLNV

Amedeo Casasola

Presidente di Governo dell'Autorità Nazionale Veneto

Moravio Pianegonda

Presidente del Parlamento dell'Assemblea Consiglio Nazionale Veneto

Luca Ferrari

Ufficio Affari Giuridici e Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto

Franco Paluan